

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. IV
n. 13-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE SARRO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE
DI INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE

DEL SENATORE

CARLO VIZZINI

nell'ambito del procedimento penale n. 15675/08 RGNR, n. 11585/08 RG GIP

**Trasmessa dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo
il 20 ottobre 2011**

—————
Comunicata alla Presidenza il 2 febbraio 2012
—————

ONOREVOLI SENATORI. – In data 20 ottobre 2011 il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo ha trasmesso al Senato una domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Carlo Vizzini, nell'ambito del procedimento penale 15675/08 RGNR, n. 11585/08 RG GIP.

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta il 24 ottobre 2011 e l'ha annunciata in Aula il 25 ottobre 2011.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 25 ottobre, del 2 novembre e del 18 gennaio 2012, ascoltando il senatore Vizzini, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 2 novembre 2011.

* * *

La richiesta di autorizzazione riguarda quaranta conversazioni telefoniche su una medesima utenza intestata e in uso a Gianni Lapis, all'epoca dei fatti Presidente della «Soc. Gasdotti Azienda siciliana», effettuate tra il luglio 2003 e il luglio 2004.

Nel primo paragrafo dell'ordinanza il giudice si sofferma sulla legittimità delle intercettazioni alla luce dell'articolo 270 del codice di procedura penale, che vieta l'utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi da quello in cui sono state disposte. In effetti, le intercettazioni di Lapis sono state svolte nell'ambito del procedimento a suo carico per il reato di cui all'articolo 416-bis del codice penale e non nel procedimento che interessa il senatore Vizzini. Il GIP cita la giurisprudenza della Corte di cassazione per chiarire la natura sostanziale e non formale della diversità dei due procedimenti in questione. La stretta connessione probatoria esistente nel caso di specie giusti-

fica quindi, a suo avviso, la possibile utilizzazione delle intercettazioni.

Nel paragrafo successivo viene evidenziato il carattere occasionale delle intercettazioni del parlamentare. Si chiarisce, al riguardo, che dalla lettura degli atti emerge come non si individui in nessun caso «un orientamento dell'indagine captativa sulla persona del parlamentare Vizzini, né quale indagato di fatto, né quale persona offesa o informata dei fatti». Ciò in quanto le ipotesi di reato che lo riguardano prendono avvio nel 2005 dopo alcune dichiarazioni di Lapis, Ciancimino e la relazione dei consulenti Collovà e Marino.

Nella seconda parte dell'ordinanza, il giudice affronta il tema della rilevanza delle conversazioni intercettate. Dopo aver definito il valore giuridico di tale nozione, anche dal punto di vista della sua «neutralità» processuale, delinea il quadro accusatorio nei confronti del senatore Vizzini, precisando che lo stesso è indagato di corruzione aggravata dalla circostanza di cui all'articolo 7 del D.L. n. 151 del 1991.

Secondo i magistrati, le intercettazioni sono da considerare indispensabili ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilità penali in quanto esse possono costituire il riscontro delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia. Dalle conversazioni telefoniche emergerebbe inoltre lo stretto collegamento tra il senatore Vizzini e il Lapis, nonché l'effettiva sussistenza di elargizioni di denaro a favore del primo.

Nell'ordinanza vengono ripercorse le conversazioni e riportati alcuni passaggi ritenuti salienti per attestare diversi elementi specifici a carico del parlamentare e determinati «fatti sintomatici» della reciprocità di favori che si era andata realizzando tra lui e lo stesso Lapis.

Il GIP di Palermo ha trasmesso al Senato in allegato all'ordinanza le quaranta conversazioni intercettate tra Lapis e il senatore Vizzini, nonché tutti gli atti del fascicolo di indagine, contenuti in dieci faldoni.

* * *

Il senatore Vizzini, ascoltato dalla Giunta ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, ha precisato preliminarmente di essere stato ascoltato quattro volte dalla Procura della Repubblica di Palermo e di aver manifestato piena collaborazione all'indagine senza avvalersi in alcun modo delle prerogative parlamentari.

Ha ricordato che le intercettazioni risalgono al periodo 2003-2004 e sono state assunte nell'ambito del procedimento Lapis-Ciancimino. La sua vicenda processuale ha avuto inizio a seguito delle dichiarazioni rese dal Ciancimino, il quale ha peraltro precisato di non conoscerlo e che non vi erano rapporti neanche tra lui e suo padre, che anzi lo riteneva ostile. Ha fatto presente che la sua conoscenza con il professor Lapis è risalente a più di quaranta anni fa e di aver avuto con lui un rapporto di amicizia coinvolgente anche le rispettive famiglie. Nel 1994 consegnò, fiduciarmente, a Lapis una somma di denaro allo scopo di salvaguardare il proprio patrimonio personale da eventuali azioni civili che sarebbero potute intervenire in conseguenza delle responsabilità che indirettamente potevano derivare dal suo precedente incarico di segretario nazionale del PSDI. A partire dal 2001 ha chiesto la restituzione di tale somma, reiterando la richiesta nel tempo in ragione del mancato riscontro positivo da parte del Lapis. Nel 1996 ha inviato a quest'ultimo una lettera raccomandata per ingiungergli di non utilizzare il suo nome per sostenere la sua candidatura alle elezioni. A riprova di quanto affermato circa il suo stato di creditore nei confronti di Lapis, ha illustrato un documento dal quale emerge che nel 2002, alla

presenza di un avvocato civilista, il professor Lapis gli aveva dato esplicitamente conto delle sue spettanze. La restituzione delle somme è avvenuta successivamente, nel periodo 2003-2004. Ha sottolineato che il professor Lapis era uno stimato professionista, che frequentava anche l'ambiente della magistratura, e di non aver mai pensato o saputo che fosse socio dei Ciancimino.

Il senatore Vizzini ha fatto quindi presente che tre intercettazioni riguardano fatti successivi e dimostrerebbero che egli si è «messo a disposizione» di Lapis e Ciancimino. In realtà, nella prima telefonata egli addirittura ha negato di essere a conoscenza del numero di telefono dell'onorevole La Loggia, ciò che difficilmente può apparire indicativo di una disponibilità. Nella seconda telefonata, si è limitato a chiedere al prefetto di Palermo che fosse autorizzata la ripresa televisiva in elicottero anche della manifestazione sportiva che si doveva svolgere a Mondello e non solo della inaugurazione e della cerimonia conclusiva. Si trattò quindi di un interessamento del tutto normale, anche perché precisò al prefetto di avanzare questa richiesta solo perché si trattava della RAI e che non lo avrebbe fatto nel caso in cui il canale televisivo non fosse stato pubblico. Nella terza telefonata, infine, egli si è limitato ad accreditare presso l'ambasciata italiana in Giappone un imprenditore dopo aver informato preventivamente il Ministero degli esteri.

Il senatore Vizzini ha ricordato di essere stato, nel corso di questi anni, più volte sentito dalla procura come parte offesa avendo ricevuto numerose intimidazioni e minacce. Ha dichiarato, infine, di accettare che la procura utilizzi le intercettazioni telefoniche in questione augurandosi che ciò possa contribuire a fare pienamente luce sulla vicenda.

Rispondendo alle domande poste dai componenti la Giunta, il senatore Vizzini ha precisato che il mandato fiduciario risalente al 1994 era di natura verbale, che la restituzione delle somme avvenne tra il 2003 e il

2004 in euro con un controvalore calcolato in dollari e ha confermato che nel 2002 vi fu un riconoscimento del debito e degli interessi.

Sotto altro profilo ha chiarito che il professor Lapis poteva essere considerato un suo amico, una persona a lui vicina, anche per il rapporto tra le famiglie, ma non un suo collaboratore. Almeno per un periodo, può essere definito come il suo tributarista anche con riferimento alla impresa di assicurazione che faceva capo alla sua famiglia. Ha anche escluso che il professor Lapis abbia mai interloquito con lui su vicende concernenti il suo impegno anti-mafia e che negli ambienti palermitani vi fossero dei sospetti su Lapis; ha escluso peraltro che lo stesso gli abbia mai elargito donazioni.

È opportuno sottolineare che la Giunta deve riferire specificamente sulla corretta applicazione delle norme contenute nella legge n. 140 del 2003 in attuazione dell'articolo 68 della Costituzione. In proposito, si può ricordare che nel Doc. IV, n. 4-A approvato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana del 22 luglio 2009, la Giunta, facendo proprio l'impianto argomentativo della sentenza della Corte Costituzionale n. 390 del 2007, ha rilevato «che i casi in cui l'interlocuzione del parlamentare nell'intercettazione indiretta non riveste carattere imprevisto devono essere ricondotti all'ambito di applicazione dell'articolo 4 della citata legge n. 140 e dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione di cui il predetto articolo 4 costituisce diretta attuazione, mentre l'ambito di applicazione dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 deve considerarsi limitato alle sole intercettazioni indirette casuali o fortuite, cioè - per usare le parole della Corte - a quelle intercettazioni in cui "per il carattere imprevisto dell'interlocuzione del parlamentare ... l'autorità giudiziaria non potrebbe, neanche volendo, munirsi preventiva-

mente del placet della Camera di appartenenza". Pertanto, se l'interlocuzione del parlamentare nell'intercettazione indiretta non riveste carattere imprevisto, la conseguente diretta applicabilità dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione implica che, qualora l'intercettazione sia stata eseguita senza il preventivo assenso della Camera competente, la stessa dovrebbe ritenersi inutilizzabile ai sensi dell'articolo 191 del codice di procedura penale (in quanto acquisita in violazione di un divieto stabilito dalla legge) e tale inutilizzabilità - come la Corte costituzionale si premura di evidenziare - non potrebbe essere sanata da un'autorizzazione parlamentare successiva».

La Giunta ha altresì ritenuto «che, per effetto della citata sentenza della Corte costituzionale, la previsione del comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 - secondo la quale l'autorità giudiziaria deve fornire gli elementi su cui si fonda la richiesta di autorizzazione - è da intendersi nel senso che dagli atti trasmessi deve emergere il "carattere casuale o fortuito" delle intercettazioni di cui si chiede l'autorizzazione all'utilizzazione, in quanto tale requisito, da un lato, rappresenta uno dei presupposti dell'applicabilità della complessiva procedura prevista dall'articolo 6 della medesima legge n. 140 e, dall'altro, costituisce il presupposto imprescindibile sulla base del quale valutare l'effettivo rispetto della prerogativa riconosciuta dal terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione».

Nella seduta del 18 gennaio 2012 la Giunta ha respinto la proposta formulata dal senatore Sanna di accogliere la richiesta di autorizzazione pervenuta dal GIP di Palermo. Conseguentemente, la Giunta propone di respingere tale richiesta.

Nel corso della seduta è stato ribadito che compito del Parlamento non è entrare nel merito del processo, ma valutare il carattere

casuale delle intercettazioni e l'eventuale sussistenza di un *fumus persecutionis*.

A quest'ultimo riguardo, come noto, il *fumus persecutionis* può essere inteso in senso solo «soggettivo» (nel caso in cui è riscontrabile un *animus* particolare nei soggetti che promuovono l'indagine), ma anche oggettivo (a causa di carenze e/o anomalie nelle procedure seguite) o «indiretto» (qualora siano riscontrabili intenti persecutori provenienti da terzi, che abbiano avuto una qualche influenza nel procedimento).

Occorre considerare che nel caso di specie non appaiono convincenti le argomentazioni utilizzate dai magistrati per comprovare la casualità delle intercettazioni riguardanti il senatore Vizzini. Il numero elevato delle conversazioni interessate, l'arco di tempo non breve in cui esse sono collocate e il fatto che vanno tutte riferite ad un'unica utenza telefonica suscita perplessità in ordine alla pretesa impossibilità di prevedere che le medesime conversazioni potessero riguardare un parlamentare. Almeno a partire da una certa data, verificato che l'interlocutore ricorrente era il senatore Vizzini, sarebbe stato necessario - secondo quanto prevede la legge - richiedere la preventiva autorizzazione del Senato per continuare ad acquisire quelle intercettazioni e per poterle poi eventualmente utilizzare nel processo. E ciò a prescindere dal fatto che in quel momento e in quel processo il senatore Vizzini non fosse imputato.

Il carattere non imprevisto delle intercettazioni non consente, pertanto, anche sulla base della citata giurisprudenza della Corte costituzionale, di autorizzarne l'uso *ex post*.

Anche sotto il profilo dell'eventuale sussistenza di un *fumus persecutionis* rinvenibile dalle modalità di svolgimento del processo e dalle caratteristiche dell'impianto accusatorio, la Giunta ha tratto elementi significativi per proporre il diniego dell'autorizzazione.

In particolare, si rileva una evidente contraddizione tra l'affermazione della rilevanza

di talune intercettazioni per provare la contiguità o la disponibilità del senatore Vizzini nei confronti di esponenti e interessi della criminalità organizzata e il contenuto oggettivo di tali conversazioni. In un caso, infatti, risulta che il senatore Vizzini si sia persino rifiutato di fornire un numero telefonico che è difficile pensare non possedesse; in un altro caso, ha svolto una sollecitazione presso l'ambasciata italiana in Giappone, iniziativa questa che rientra sicuramente tra le normali attività istituzionali che ogni parlamentare può svolgere a sostegno delle imprese italiane all'estero rimarcandosi che, nella specie, l'intervento è stato concordato con il ministero competente; in un terzo caso, infine, si è limitato a interessare la prefettura di Palermo affinché autorizzasse la ripresa televisiva completa e non circoscritta alla sola inaugurazione di una manifestazione sportiva che si svolgeva nella sua città, comportamento assolutamente lecito, tant'è che il Prefetto che ha rilasciato l'autorizzazione in questione su detta circostanza non è mai stato interrogato, né risulta indagato per i medesimi fatti.

Suscita perplessità, inoltre, sotto il medesimo profilo del *fumus persecutionis*, il fatto che intercettazioni realizzate nel 2003-2004 divengano rilevanti solo quattro o cinque anni dopo in seguito a dichiarazioni rese da imputati pentiti.

Per le sopra esposte argomentazioni la Giunta propone all'Assemblea di negare l'autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Vizzini richiesta dal Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo nell'ambito del procedimento penale n. 15675/08 RGNR, n. 11585/08 RG GIP.

SARRO, *relatore*

